



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 6 del 12-01-2026

Oggetto: Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 12.12.2025 - Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 6241 e n. 6309 - di riparto delle somme stanziate a favore del Comune di Macomer e destinate alla contrattazione decentrata integrativa dei dipendenti. Indirizzi per l'integrazione del fondo risorse decentrate e adempimenti conseguenti.

L'anno duemilaventisei il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 15:30, nella solita sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente - Assente			
Uda	Riccardo	Sindaco	Presente
Muzzu	Maria Luisa	Vice Sindaco	Presente
Masala	Danilo	Assessore	Presente
Castori	Federico	Assessore	Presente
Mazzette	Luciano	Assessore	Presente
Atzori	Rita	Assessore	Presente

PRESENTI	n. 6	ASSENTI	N° 0
-----------------	------	----------------	------

Constatato il numero legale degli intervenuti, Riccardo Uda, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE Dott.ssa Silvia Sonnu.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.8/2026 del Dirigente del Settore Finanziario Dott.ssa Cristina Cadoni, avente per oggetto: *Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 12.12.2025 - Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 6241 e n. 6309 - di riparto delle somme stanziate a favore del Comune di Macomer e destinate alla contrattazione decentrata integrativa dei dipendenti. Indirizzi per l'integrazione del fondo risorse decentrate e adempimenti conseguenti* e che testualmente recita:

<<IL DIRIGENTE FINANZIARIO

PREMESSO che:

- la Regione Autonoma della Sardegna ha dato avvio alla fase di perequazione tra il personale alle dipendenze della Regione e degli Enti Regionali e quello dei dipendenti delle Autonomie Locali, nell'ottica della razionalizzazione degli apparati amministrativi, finalizzata al miglioramento dell'efficacia ed efficienza degli apparati medesimi e all'ottimizzazione dei Servizi Pubblici in favore dei cittadini;
- il Comparto Unico degli Enti Locali è in corso di graduale realizzazione secondo gli impegni assunti dalla Regione Sardegna, da ultimo con L.R. n. 28 del 9 ottobre 2025;

RICHIAMATI:

- l'articolo 12 della L.R. 9/2006 che sancisce l'istituzione del comparto unico;
- l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di Stabilità 2024), che ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2026, per la contrattazione decentrata integrativa dei comuni, delle Unioni dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province della Sardegna, al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli Enti Locali a quello del personale del sistema Regione per dare inizio all'avvio del percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'Amministrazione Pubblica della Sardegna;
- la legge regionale n. 28 del 9 ottobre 2025, recante "Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali";

RILEVATO che ai sensi del su richiamato art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 18/2023, in conformità con le previsioni della Legge Regionale n. 9/2006, come ribadito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 46/29 del 29/11/2024, tali somme devono essere considerate

quali risorse aggiuntive e con vincolo di destinazione, per la contrattazione decentrata integrativa, al fine di iniziare ad omogeneizzare il trattamento salariale, economico e giuridico dei dipendenti degli Enti Locali con quello del personale del Sistema Regione;

EVIDENZIATO:

- il fine di interesse pubblico impresso dal Legislatore Regionale, ossia l'armonizzazione di diritto e di fatto del trattamento economico e giuridico del personale del Comparto Funzioni Locali con il personale del Comparto Regionale;
- che il medesimo fine di interesse pubblico perseguito dal Legislatore Regionale si basa sui principi generali sull'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione;
- che nel contesto delineato, il differente trattamento economico tra, Comparto Locale e Regionale, costituisce una forma di discriminazione in quanto, a parità di doveri, non corrispondono pari diritti;

RILEVATO altresì che l'art. 36 della Costituzione statuisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”;

RICHIAMATI i limiti alla spesa del personale di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 (salario accessorio), dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 nonché del comma 557 della legge n. 296/2006 (spesa complessiva del personale che include il salario accessorio) costituenti vincoli di finanza pubblica il cui saldo finale scaturisce da spese detraibili e indetraibili;

RILEVATO che il Decreto Legge n. 34/2019 ha stabilito il principio di sostenibilità della spesa del personale;

VISTA al riguardo, la Deliberazione 111/2022/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, la quale rimarca che “*se la finalità del legislatore, è, dunque, quella di evitare che un ente pubblico, che ha costruito i propri equilibri di bilancio nel rispetto dei limiti suddetti, possa, inopinatamente pregiudicarli attraverso ingiustificati incrementi di spesa del personale, questo rischio non sussiste nella fattispecie in cui la stessa non grava sul bilancio dell'Ente, in quanto spesa finanziata da altri soggetti pubblici o privati*”; perciò il supremo Organo Contabile ammette con evidenza che “*la possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero - finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci*”;

VISTA la deliberazione n. 23/2017/QMIG, che, richiamando in motivazione quanto già affermato nella precedente deliberazione n. 20/2017/QMIG, ha ricordato come per le spese etero - finanziate, “*la giurisprudenza della Corte ha ammesso la non applicabilità dei limiti*”;

di spesa prevista in materia di personale, non incidendo sulla gestione del bilancio per l'esercizio delle ordinarie funzioni, che gravano, invece sulle risorse proprie dell'ente”;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, che, a sua volta, richiama l'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL Funzioni Locali 2018-2021, individuando nelle risorse detraibili dal limite quelle che, giacché *“derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*, sono escluse dal limite del fondo del salario accessorio, in considerazione anche di quanto affermato dalla Delibera della Giunta, che collega tale Contributo Regionale all'esercizio delle funzioni trasferite dalla Regione al sistema degli Enti Locali a partire proprio dalla L. R. n. 9/2006;

DATO ATTO, per quanto sopra rappresentato, che le risorse addizionali assegnate dalla Regione Sardegna rappresentano componenti detraibili rispetto al calcolo dei limiti di spesa del personale dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, dell'art. 33 comma 2 del D. L. n. 34/2019 nonché del comma 557 della legge n. 296/2006, stante il carattere vincolato delle risorse da utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 cit. esclusivamente per la contrattazione decentrata integrativa;

RILEVATO che una diversa interpretazione comprometterebbe la chiara e inequivocabile volontà politica di istituire un Comparto Unico, volto a garantire pari opportunità in termini di diritti e doveri; al contrario, con evidenti ulteriori disparità di trattamento, si rischierebbe di penalizzare coloro che, trovandosi con limiti incipienti del fondo, sarebbero impossibilitati ad utilizzare non solo le risorse del 2025 ma anche quelle delle annualità successive, qualora ci siano ritardi nell'applicazione dell'allora redigendo Contratto RAS – EE. LL.;

RICHIAMATA la nota A.N.C.I. Prot. n. 1364 del 26/11/2024, avente ad oggetto *“Comparto Unico dei dipendenti del Sistema Regionale e degli Enti Locali”* rispettivamente, sottoscritta a doppia firma del Presidente del Consiglio Regionale Anci Sardegna e del Presidente Anci Sardegna, quale motivazione per relationem, nella quale viene preliminarmente significato che l'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna, asserisce quanto segue:

- “Di essere non solo favorevole al Comparto Unico dei dipendenti Regionali e degli Enti locali ma di essere stata forza propulsiva affinché il Comparto Unico venga realizzato”;
- “Di essere assolutamente favorevole a tutti i miglioramenti salariali definibili in maniera giuridicamente idonea, a vantaggio dei dipendenti dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane anche, come forma transitoria, prima dell'effettiva applicazione del Comparto Unico”;

RICHIAMATA, inoltre, la nota prot. n. 26541 del 24.10.2025, che si allega alla presente proposta di deliberazione e riportante quanto deliberato dalla Corte dei Conti-Sezione di controllo per la Regione Sardegna con proprie deliberazioni nn. 218/2025/PAR e 2019/2025/PAR:

- *le risorse regionali di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/2023, trattandosi di finanziamenti esterni alle risorse proprie dell'ente, privi di oneri aggiuntivi a carico del bilancio, non siano assoggettate alle norme contenitive della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 289/2006, né ai limiti di cui all'art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019, nella prospettiva della neutralità finanziaria" e non sono sottoposte ai limiti di spesa del trattamento accessorio dettati dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs n. 75/2017;*

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il triennio 2019-2021, relativo al personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle Funzioni Locali (C.C.N.L.) per il triennio 2019 – 2021 relativo al personale di qualifica dirigenziale, dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e Segretari Comunali e Provinciali dell'area Dirigenziale Funzioni Locali sottoscritto il 16.07.2024;

VISTO l'art. 7, commi 1, 2 e 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, che testualmente dispone:

- *"1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti Territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della Delegazione di parte Datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti";*

CONSTATATO che gli oneri rivenienti dalla concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra trovano copertura nel trasferimento della Regione Sardegna, vincolato e destinato al pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi, e che pertanto, qualora il Contributo Regionale venisse meno, le spese ad esso correlate cesserebbero di esistere;

RILEVATO che in tutte le fattispecie contemplate nel presente atto la competenza a Deliberare deve essere ricondotta all'organo esecutivo, in forza del combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI, nell'ordine:

- l'art. 40, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 165/2001, e s. m. e i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto delle disposizioni relative all'erogazione di trattamenti economici accessori e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun Ente e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;

- l'art. 23 del D.lgs. 75/2017, il quale stabilisce che: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

- l'art. 33 comma 2, del D. L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, modalità illustrata nel D. M. attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11/12/2019, che prevede che a partire dall’anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

DATO ATTO che le risorse finanziarie destinate al salario accessorio vengono determinate annualmente dagli Enti, distinte in risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

DATO ATTO che le attività di Costituzione del Fondo Risorse Decentrate è competenza del Dirigente Finanziario del Comune di Macomer, secondo il rispetto delle norme di legge, gli indirizzi della Giunta Comunale e i vigenti contratti collettivi nazionali;

PRESO ATTO che con determinazioni n. 6241 e n. 6309, trasmesse dall’Assessorato degli Enti Locali della Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 32185 del 29.12.2025, è stata assegnata al Comune di Macomer la somma complessiva di € 66.381,83;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di autorizzazione alla delegazione trattante di sottoscrizione definitiva dei Contratti Decentrati integrativi rispettivamente dei dipendenti e dei dirigenti dell’Ente, certificate dal Collegio dei Revisori;

CONSIDERATO, inoltre, che in sede di delegazione trattante, in data 22.07.2025, come confermato peraltro anche nel contratto decentrato integrativo economico per l’anno 2025 siglato in data 28.10.2025, in merito alla distribuzione delle risorse stanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna, le parti hanno convenuto e concordato sulle modalità di riparto delle risorse attribuite dalla stessa Regione al Comune di Macomer all’intero personale, da farsi secondo un mero criterio pro capite uguale per tutti i dipendenti dirigenti e non dirigenti, proporzionato esclusivamente ai mesi di servizio prestati nel corso dell’anno;

DATO ATTO che, affinché le risorse assegnate dalla RAS possano essere ricomprese tra le risorse decentrate di parte variabile si rende necessario procedere all’integrazione dei rispettivi fondi;

VISTO l’art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa,

DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

DI DARE MANDATO al Dirigente Finanziario affinché ponga in essere tutti gli atti conseguenti di integrazione dei Fondi per le risorse decentrate relativo all'anno 2025, secondo le linee, i criteri ed i limiti citati in premessa;

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.>>

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- per quanto concerne la regolarità tecnica:

Favorevole

La Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Cristina Cadoni

- per quanto concerne la regolarità contabile

Favorevole

La Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Cristina Cadoni

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi.

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente e fare propria la proposta di deliberazione n.8/2026, avente per oggetto: *Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 12.12.2025 - Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 6241 e n. 6309 - di riparto delle somme stanziate a favore del Comune di Macomer e destinate alla contrattazione decentrata integrativa dei dipendenti. Indirizzi per l'integrazione del fondo risorse decentrate e adempimenti conseguenti.*, come sopra riportata.

DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

DI DARE MANDATO al Dirigente Finanziario affinché ponga in essere tutti gli atti conseguenti di integrazione dei Fondi per le risorse decentrate relativo all'anno 2025, secondo le linee, i criteri ed i limiti citati in premessa.

Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Riccardo Uda

LA SEGRETARIA GENERALE
Dott.ssa Silvia Sonnu

La sottoscritta SEGRETARIA GENERALE visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Macomer 12-01-2026

LA SEGRETARIA GENERALE
Dott.ssa Silvia Sonnu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)